



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Rosetti - Presidente
Dott. Stefano Brusati - Consigliere Rel.
dott. Claudio Bisi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, emessa il 19/4/2010 ed iscritta al n. ~~752~~ del ruolo generale dell'anno 2010, posta in decisione all'udienza collegiale in data 12/7/2012

promossa da

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore

Rappresentato e difeso in giudizio dalla Avvocatura dello Stato nei cui uffici è legalmente domiciliato

SENTENZA N°

492/12

Depositata il

25 SET. 2012

R.G.

n.752/2010

Cron. N° 3532

OGGETTO:

rivalutazione
indennizzo
legge n. 210/199

Minuta

Depositata

In data

29/8/2012

in Bologna, via Guido Reni n. 4

- Appellante -

Contro

... quale eredi del sig. ...
... deceduto in data ...

Rappresentati e difesi per procura a margine della memoria di costituzione di appello sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Paola Soragni del foro di Reggio Emilia e dall'avv. Marco Calandrino, nello studio d presso il quale in Rastignano (Bologna) via Andrea Costa n. 52 eleggono domicilio

- Appellati -

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

"Come nel ricorso in appello."

CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI

"Come nelle rispettive memorie di costituzione."

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere



Relatore Dott. **Stefano Brusati**;

sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 191/2010, in accoglimento del ricorso proposto da **Luigi Rossi**, ha dichiarato tenuto e condannato il Ministero della Salute a rivalutare, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, la componente I.I.S. del riconosciuto, con decorrenza 1/8/1998, indennizzo aad a corrispondere al ricorrente le differenze dovute e scadute, maggiorate dalla periodica maturazione, di interessi legali, con condanna del predetto Ministero alla rifusione delle spese di causa.

Ha proposto appello il Ministero della Salute che, articolati i motivi di appello di cui oltre, ha concluso chiedendo accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla proposta domanda, con



rigetto, nel merito, della stessa perché infondata, vinte le spese di causa.

Si sono costituiti in giudizio [redacted] e [redacted], quale eredi del sig. [redacted], deceduto in data 1° settembre 2010, che hanno concluso per il rigetto di tale appello.

La causa è stata decisa all'udienza del giorno 12 luglio 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Salute, con il primo motivo del proposto appello, ha censurato come erronea la sentenza di primo grado per avere dichiarato la legittimazione passiva di detto Ministero in ordine alla proposta domanda.

Tale censura non è fondata posto che in punto di legittimazione passiva è consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale per tutte le istanze proposte ai sensi della legge n. 210 del 1992,



qualunque sia l'epoca della domanda amministrativa e qualunque sia la data in cui la medesima sia stata trasmessa dalle USL al Ministero della Salute, la legittimazione passiva in ordine alla proposta domanda giudiziale spetta sempre è comunque al Ministero della Salute (v. espressamente Cass. n. 21704/2009 da aversi qui integralmente trascritta e ciò per evitare inutili ripetizioni e che, appunto, ha affermato che in tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della Salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio, ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle USL al Ministero della Salute, dovendosi ritenere che l'art. 123 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel conservare " allo Stato le funzioni in materia di ricor-

si per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione e contraddire del Ministero della Salute sia in sede amministrativa che in sede giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2°, lett. f) del D.Lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge dei soli oneri economici ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 112 del 1998).

Tale orientamento ha, poi, trovato successiva e convincente conferma in diverse altre decisioni della Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass. n. 22111/2009; Cass. n. 22166/2009; Cass. n. 23217/2009; Cass. n. 23588/2009; Cass. n. 3864/2011) per poi essere confermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12538/2011.



Né si ravvisano motivi (anche perché non sono state prospettate nuove e diverse critiche al predetto orientamento) per dissentire da tale consolidato e convincente orientamento, con conseguente rigetto del motivo di appello in esame.

Il Ministero della Salute, con un secondo motivo di appello, ha censurato come erronea la sentenza di primo grado per avere ritenuto fondata nel merito la proposta domanda.

Anche tale motivo di appello deve essere respinto siccome infondato e ciò sulla base di quel maggiormente convincente orientamento di legittimità (v. Cass. n. 15984/2005) secondo il quale la c.d. indennità integrativa speciale, entrando a fare parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata pre-



visto dall'art. 2, 1° comma della legge n. 210 del 1992.

A ciò va aggiunta l'osservazione che tale orientamento risulta avere avuto un recente fondamentale riscontro sia nella sentenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 293 del 2011 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 13-14 del D.L. n. 78 del 2010, conv. con mod. art. 1, c. 1 della legge n. 122 del 2010 che aveva stabilito al diversa regola secondo la quale l'art. 2, comma 2 della legge n. 210 del 1992 e succ. mod. si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo della indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione sia nella sentenza n. 29080 del 2011 della Corte di Cassazione che, richiamata la sopra ricordata sentenza della Corte Costituzionale, ha respinto il ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza che aveva accolto la domanda volta ad ottenere la rivalutazione sulla base degli indici Istat anche della indennità integrativa speciale computata nell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992.

Il Ministero della Salute ha articolato un terzo motivo di appello con il quale ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati e ciò in quanto i calcoli presentati dalla difesa del ricorrente/ appellato " non



sono stati utilizzati gli indici di rivalutazione previsti dalla legge 210/92 che sono quelli relativi al tasso di inflazione programmato, così come riportati nell'allegato B, bensì invece indici diversi, tra i quali principalmente gli indici Istat dei prezzi al consumo".

Anche tale motivo di appello deve essere respinto non solo perché non risulta essere meglio argomentato quanto posto a fondamento dello stesso ma anche e soprattutto perché non tiene affatto conto di quanto statuito dal Giudice di primo grado che (v. dispositivo della sentenza impugnata) ha condannato il Ministero della Salute a rivalutare l'indennizzo di cui è causa " secondo il tasso annuale di inflazione programmato", esattamente come richiesto dalla difesa di parte appellante.

Uguualmente da respingere risulta essere anche il quarto motivo di appello con il quale è stata censurata come erronea la sentenza di primo grado nel punto in cui ha condannato il Ministero della Salute alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado.

Tale statuizione viene condivisa da questa Corte di Appello trovando applicazione nel principio della soccombenza giudiziale, a ciò aggiungendosi la osservazione che sulle questioni oggetto del presente giudizio gli orientamenti giurisprudenziali appaiono



ormai sufficientemente delineati in senso contrario alle ragioni fatte valere del Ministero della Salute anche nel presente grado di appello.

Al rigetto del proposto appello consegue la conferma della sentenza di primo grado e la condanna del Ministero appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello avverso la sentenza in atti che conferma.

Condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 di cui euro 850,00 per onorari, oltre Iva e Cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. P. Soragni e avv. M. Calandrino.

Bologna, 12/7/2012.

Il Presidente
Dott. Francesco Rosetti

Il Consigliere estensore
Dott. Stefano Brusati

IL FUNZIONARIO CALEMIARIO
Rosita Sarucci

